



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 63 DEL 11/10/2011

OGGETTO:	Ordinanza ordigno bellico località Sant'Andrea in Villis, 44
-----------------	--------------------------------------------------------------

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Pesaro e Urbino N. 1119552011/ Prot. Civ. annotata al P.G. di questa Amministrazione con il n.67472 con la quale comunica quanto segue:

"La Questura di Pesaro ha comunicato che, su segnalazione del Commissariato di P.S. Fano, in località Sant'Andrea in Villis, 44, in un campo agricolo su un terreno di proprietà del Sig. Negusanti Silvestri, ivi residente, è stato rinvenuto del materiale bellico, tra cui una bomba a mano, in pessimo stato di conservazione, probabilmente risalente al primo conflitto mondiale. Si allega la Ckeck list E.O.R.

Il Sindaco di Fano è invitato ad adottare le idonee misure ed i provvedimenti contingibile ed urgenti eventualmente necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità".

INDIVIDUATA la precisa località ove trovasi l'ordigno, Comune di Fano, località Sant'Andrea in Villis, 44 nell'area circostante la residenza del Sig. Negusanti Silvestro, nato a Fano il 31 /12/1934 e residente, che ha rinvenuto vari residui bellici (n. 1 ordigno esplosivo, n.3 revolver, n.1 fucile, munizioni e caricatori vari), in pessimo stato di conservazione;

CONSTATATO il Commissariato di Fano è intervenuto con personale della Squadra Volante e della locale Polizia Scientifica, che hanno posto in sicurezza i residuati in un capanno ubicato nella proprietà del Sig. Negusanti in attesa del recupero da parte del competente reparto artificieri;

VISTO il TUEL ed in particolare l'art. 54 comma 2;

VISTO il vigente statuto comunale;

RITENUTO dover pertanto provvedere al riguardo;

ORDINA

il divieto di accesso e la temporanea inagibilità del luogo circostante l'ubicazione dell'ordigno bellico sino al giorno della sua rimozione.

DEMANDA per la vigilanza gli organi di polizia così individuati, ognuno per quanto di rispettiva competenza, nella richiamata nota della Prefettura;

DISPONE altresì che copia di detta ordinanza sia trasmessa per quanto di conoscenza e competenza:

alla PREFETTURA di Pesaro e Urbino;

alla QUESTURA di Pesaro e Urbino

alla COMANDO STAZIONE CARABINIERI FANO;
al COMMISSARIATO di Fano
alla DIREZIONE GENERALE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONA .3
al COMANDO VIGILI del Comune di Fano;

e notificata:

al **PROPRIETARIO** del terreno sig. Negusanti Silvestro nato a Fano il 31 /12/1934 ed ivi
residente località Sant'Andrea in Villis n.44;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al TAR Marche entro il termine di
giorni 60 (sessanta) dalla data di notizia (legge 6.12.1971 n. 1034) oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica
(DPR24.11.71 n. 1199).

Fano, 11 ottobre 2011

IL SINDACO
(Stefano Aguzzi)